



Anticipazione indebita quote TFR: chiarimenti INL

L'INL chiarisce che un'eventuale **anticipazione mensile del rateo di TFR** in busta paga al lavoratore fa venire meno la natura di retribuzione differita e costituirebbe una mera **integrazione retributiva** con conseguenti **ricadute anche sul piano contributivo** (INL nota n. 616/2025).

Trattamento di Fine Rapporto (TFR)	<p>Il TFR rappresenta una somma di denaro accumulata mensilmente dal datore di lavoro per il dipendente, per assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.</p> <p>L'istituto è disciplinato dall'art. 2120 c.c. che individua i criteri di calcolo del TFR e le condizioni per l'anticipazione su richiesta del lavoratore.</p>
Contrattazione collettiva e patti individuali	<p>L'ultimo comma dell'art. 2120 c.c. rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l'introduzione di condizioni di miglior favore relative all'accoglimento delle richieste di anticipazione. <u>In assenza di tali condizioni, l'erogazione monetaria si qualifica quale maggiore retribuzione assoggettata all'obbligazione contributiva</u> (come chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 4670 del 22 febbraio 2021).</p>
Orientamento dell'INL	<p>L'eventuale erogazione del TFR mensilmente diventerebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo. L'eventuale erogazione del TFR maturato mensilmente contrasta con la ratio dell'istituto che è quella di supportare economicamente il lavoratore al termine del rapporto di lavoro.</p>
Conseguenze ispettive	<p>Il personale ispettivo provvederà ad intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate, adottando il provvedimento di disposizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004.</p>